



COMUNE DI OROTELLI

PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 17 del 08/03/2022

Oggetto:	Istituzione della via fittizia per iscrizione anagrafica dei soggetti senza fissa dimora denominata "Via della Casa Comunale"
-----------------	---

L'anno **duemilaventidue** il giorno **otto** del mese di **marzo** alle ore **11:30** nella sala delle adunanze del Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	BOSU TONINO	Si	
Vicesindaco	ZORODDU ANGELO SALVATORE	Si	
Assessore	ZORODDU NICOLA	Si	
Assessora	AGATE MARIA GABRIELLA	Si	

Presenti: **4**
Assenti: **0**

Assume la Presidenza **Tonino Bosu** nella sua qualità di **Sindaco**, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti **Dott. Mario Mattu** in qualità di **Segretario Comunale**.

La seduta è **Riservata**.

DELIBERAZIONE N. 17 DEL 08/03/2022

Oggetto:	Istituzione della via fittizia per iscrizione anagrafica dei soggetti senza fissa dimora denominata "Via della Casa Comunale"
-----------------	---

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 1 della Legge 24.12.1954, n. 1228 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" secondo capoverso, che recita "Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio";

Dato atto che il successivo articolo 2, comma 1, prescrive l'obbligo per chiunque di avere una propria iscrizione anagrafica, precisando nel comma 3 che "la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio e, in mancanza di questo, nel comune di nascita";

Visto il successivo comma 4, come modificato dall'art. 3, comma 39, della legge 15.07.2009 n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", circa l'istituzione presso il Ministero dell'Interno di un apposito registro nazionale delle persone senza fissa dimora;

Visto l'articolo 1 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223;

Visto, altresì, il contenuto di "Avvertenze, note illustrative e norme A.I.R.E., Metodi e Norme, serie B – n. 29 - edizione 1992" edite dall'ISTAT, dove viene fornita la seguente definizione di persona senza fissa dimora: "La persona senza fissa dimora è, ai fini anagrafici, chi non abbia in alcun comune quella dimora abituale che è elemento necessario per l'accertamento della residenza (girovaghi, artisti delle imprese spettacoli viaggianti, commercianti e artigiani ambulanti, etc...) per cui, quindi, si è adottato il criterio dell'iscrizione anagrafica nel comune di domicilio; il domicilio, infatti, è l'unico elemento che possa legare il senza fissa dimora ad un determinato comune. Peraltro l'iscrizione anagrafica nel comune di domicilio va incontro ai legittimi interessi del cittadino senza fissa dimora, conferendogli la possibilità di iscriversi nell'anagrafe di quel comune che possa essere considerato, nei continui spostamenti dipendenti dalla natura della sua attività professionale, come quello dove più frequentemente egli fa capo, ovvero ha dei parenti o un centro d'affari o un rappresentante o addirittura il solo recapito e che per lui sia più facilmente raggiungibile per ottenere le certificazioni anagrafiche occorrenti";

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, n. 22 del 22.07.2010, con cui vengono determinate le modalità di funzionamento del registro nazionale delle persone senza fissa dimora, giusto Decreto Ministeriale in data 06.07.2010;

Osservato che le istruzioni impartite dall'ISTAT "Avvertenze, note illustrative e norme A.I.R.E., Metodi e Norme, serie B – n. 29 - edizione 1992" dispongono che "in analogia al censimento, che prescrive l'istituzione in ogni comune di una sezione speciale "non territoriale" nella quale vengono elencati e censiti come residenti tutti i senza tetto, si ravvisa la necessità che anche in anagrafe venga istituita una via, territorialmente non esistente, ma conosciuta con un nome convenzionale dato dall'Ufficio di Anagrafe, dove verranno iscritti con numero progressivo dispari, sia i senza fissa dimora che eleggano domicilio nel comune; per altre simili necessità, ma al di fuori dei casi sopraccitati, potrà essere utilizzata la stessa via con i numeri progressivi pari";

Riconosciuta l'obbligatorietà dell'iscrizione nell'apposito registro nazionale dei senza fissa dimora, qualora ve ne sia richiesta e ne ricorrano le condizioni;

Visto il contenuto della "Guida alla vigilanza anagrafica - Metodi e Norme – n. 48, edizione 2010", edita dall'ISTAT., ove si precisa che "nulla impedisce che, una volta individuati i luoghi che sintetizzano il concreto vivere del senza tetto, l'iscrizione sul territorio del comune avvenga presso una via fittizia, quale quella indicata dall'ISTAT.";

Considerato che all'interno di situazioni derivanti da crisi economiche o sociali, possono presentarsi forme particolari di disagio, che potrebbero comportare la perdita della casa e delle condizioni minime per il soddisfacimento dei bisogni primari;

Valutato che il diritto alla residenza e, dunque, all'iscrizione anagrafica presso il Comune, rappresenta uno dei principali requisiti per accedere ad ogni altro servizio e prestazione pubblica sul territorio;

Considerato che la definizione "senza fissa dimora" nel linguaggio del legislatore è relativa a due distinte fattispecie:

- il c.d. senza fissa dimora in senso proprio, inteso come colui che, non fermandosi mai a lungo in uno stesso luogo, non possiede i requisiti per essere considerato, in senso stretto, residente in alcun luogo e necessita di un trattamento

giuridico differenziato che consiste nel fare coincidere la residenza anagrafica con il domicilio (artisti, girovaghi, artigiani itineranti, circensi, ecc.);

- il c.d. "senza tetto", inteso come persona che per scelta o per una situazione soggettiva di disagio sociale, pur gravando stabilmente sul territorio comunale, non è in grado di individuare un'abitazione convenzionale dove fissare la propria dimora abituale, pur utilizzando, talvolta, in modo precario con o senza titolo, un manufatto;

Ritenuto opportuno, in linea con quanto disposto dalla Legislazione anagrafica nazionale, di dover istituire una via comunale convenzionale, territorialmente non esistente, ove poter iscrivere e certificare i senza fissa dimora;

Considerato che la via deve avere un nome di fantasia e che l'Amministrazione ritiene di denominare "Via della Casa Comunale";

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso,

Con Voti Unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce motivazione;

Di istituire una via convenzionale e territorialmente non esistente denominata "Via della Casa Comunale", per consentire l'iscrizione anagrafica di persone senza fissa dimora, di persone senza tetto o di altre particolari posizioni anagrafiche;

Di dare atto che nella suddetta via verranno iscritti con numero progressivo dispari sia i "senza tetto" risultanti residenti al censimento, sia i "senza fissa dimora" che eleggono domicilio nel Comune, ma che in realtà non hanno un vero e proprio recapito nel Comune stesso;

Di stabilire che nella suddetta via vengano iscritti con numero progressivo dispari anche i "senza tetto" e i "senza fissa dimora" che in mancanza di un domicilio eletto (reale) risultano nati nel Comune, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della Legge n. 1128/1954, così come sostituito dall'art. 3, comma 39, della Legge n. 94/2009;

Di stabilire che per altre simili necessità, ma al di fuori dei casi sopraddetti, verrà essere utilizzata la stessa via con i numeri progressivi pari;

Di stabilire che nei casi di impossibilità a contattare le persone che verranno iscritte anagraficamente nella predetta via fittizia, ogni atto o notizia che li riguarderà sarà notificata mediante pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio on line;

Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura – U.T.G. di Nuoro per i provvedimenti di competenza.

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione unanime

DELIBERA

Di rendere il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Sindaco Tonino Bosu	Segretario Comunale Dott. Mario Mattu
-------------------------------	---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Orotelli, 10/03/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **08/03/2022** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Orotelli, 10/03/2022

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **10/03/2022** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).

Orotelli, 10/03/2022

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu